

C. n. 5267

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Michele Perriera | Presidente |
| 2) Dott. Gioacchino Mitra | Consigliere |
| 3) Dott. Giulia Maisano | Consigliere rel. est. |

riunita in Camera di Consiglio per delibare il procedimento iscritto al n. 278 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2017

TRA

), in persona del legale rappresentante pro tempore, G

(c.f.

(Avv.

Reclamante

in qualità di Commissario Giudiziale nominato ex art. 163 l. F.
nel procedimento di concordato preventivo n. 5/2015 del Tribunale di Trapani (Avv.

Reclamato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

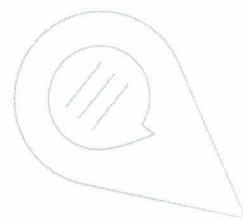


Con ricorso depositato nei termini di legge, (

a ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Trapani ha rigettato il ricorso per l'omologazione del concordato con cessione dei beni proposto dalla medesima società. Deduce la reclamante:

- l'anomalia procedimentale realizzatasi per effetto del rilievo, solo in fase di omologa, di profili di inammissibilità della proposta alla cui emersione sono deputate le precedenti ed apposite sedi di cui agli artt. 162 e 173 L. Fall.;
- il superamento dei limiti del sindacato sulla proposta concordataria rimesso al Tribunale con invasione del profilo della verifica della fattibilità economica del piano riservato ai creditori, i quali, nel concreto, all'esito dell'adunanza di cui all'art. 174 L.F., avevano approvato con le prescritte maggioranze il concordato;
- l'assenza di errori o incoerenze nella stima, fisiologicamente connotata da margini di opinabilità, del valore del compendio patrimoniale ceduto ai creditori con conseguente insussistenza di una manifesta inattitudine del piano presentato a raggiungere gli obiettivi dichiarati;
- l'infondatezza delle osservazioni in tema di irrealizzabilità del soddisfacimento dei creditori chirografari entro la percentuale minima del 20% dell'ammontare dei crediti prevista dall'art. 160 comma IV L. Fall.





Nel procedimento si è costituito il commissario giudiziale il quale ha chiesto la conferma del decreto replicando a ciascuno dei motivi di gravame.

Il reclamo è infondato.

Nessuna barriera decadenziale è possibile rinvenire in una procedura che, seppur strutturata per passaggi di avanzamento progressivo verso la definizione concordata della crisi aziendale (proposta del debitore; vaglio di ammissibilità, eventualmente revocabile; approvazione da parte dei creditori; omologazione) disegna il momento conclusivo, l'omologazione appunto, in termini di verifica ad opera del Tribunale della regolarità dell'intera procedura, oltre che dell'esito della votazione.

Il controllo della regolarità della procedura, come chiarito dalla Suprema Corte, *"impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione"* (Cass. civ., 30/01/2017, n. 2234) senza che le determinazioni assunte nel corso della procedura e, più in dettaglio, il favorevole scrutinio di ammissibilità compiuto a termini dell'art. 162 L.F., come pure la mancata adozione di provvedimenti di revoca ex art. 173 L.F. precludano la deduzione ad opera delle parti o

il rilievo officioso di ragioni di non perseguibilità o di giustificata revoca dell'avvenuta ammissione. Lo scrutinio favorevole compiuto dal Tribunale a termini dell'art. 162 L. Fall. concerne, invero, per come chiarito dalla Suprema Corte, *"una mera fase endoconcordatizia che, senza decidere su diritti o status né incidere su di essi, non conclude l'accertamento e perciò non genera alcun giudicato sostanziale"* (Cass. civ. 30/01/2017, n. 2234, in parte motiva)

Nel caso in oggetto, dunque, la determinazione del Tribunale di non revocare, come pure consentito dall'art. 173 ult. comma L.F., l'ammissione della proposta concordataria nonostante le conclusioni esposte dal nominato Commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172 L. Fall. non determina alcun effetto preclusivo di un nuovo e diverso vaglio della sussistenza dei requisiti di omologabilità nell'ambito della fase procedimentale disegnata dall'art. 180 L. Fall..

Sulle conclusioni già esposte dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L. Fall. e ribadite nella successiva relazione ex art. 180 L. Fall. –concernenti: la mancata individuazione nominativa dei creditori chirografari ed il dato singolo del credito da ciascuno vantato; la sopravvalutazione dei valori attribuiti all'attivo patrimoniale oggetto della proposta di cessione; la sopravvenienza di poste passive destinate ad incrementare la consistenza dei crediti privilegiati in quanto scaturenti da accertamenti di irregolarità comunicati dall'Agenzia delle Entrate- il Tribunale ha ritenuto, in sede

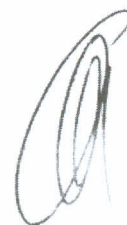


di omologa, non integrata la condizione di ammissibilità del soddisfacimento dei chirografari nella misura minima del 20% dei crediti da costoro vantati dettata dall'art. 160 comma IV L.F.

La giurisprudenza di merito (Corte appello Bologna, sez. III, 21/03/2017, n. 719; Corte appello Venezia, sez. I, 14/02/2017, n. 351; Trib. Bergamo 24.112016) concorda nel ritenere che la modifica normativa apportata nel 2015 all'art. 160 comma IV L. Fall. là ove prescrive che la proposta di concordato deve *"assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"*, abbia introdotto una vera e propria condizione di ammissibilità del concordato.

Ciò chiarito, occorre risolvere la questione nodale sottesa all'intero reclamo ed esplicitata nel secondo dei motivi di gravame, relativa ai confini del controllo giudiziale sulla fattibilità del piano.

Sul punto la giurisprudenza formatasi successivamente alla pronunzia delle Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013 -la quale ha distinto tra controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, attribuito al giudice (a sua volta declinato in verifica della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e verifica della fattibilità economica, da escludersi solo in presenza di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a realizzare la causa concreta del concordato), e valutazione in ordine alle probabilità



di successo economico del piano ed ai rischi inerenti, rimessa ai creditori- afferma

“In tema di giudizio sulla fattibilità del piano, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto” (Cass. Civ. 6 novembre 2013 n. 24970). Specifica inoltre la giurisprudenza, in coerente sintonia con la qualificazione del disposto dell’art. 160 comma IV L. Fall in termini di condizione di ammissibilità della proposta, che *“Il controllo sulla fattibilità del piano implica - anche - la verifica della sua attitudine a soddisfare la condizione di ammissibilità del concordato medesimo, vale a dire quella di assicurare la soddisfazione nella misura del 20% del ceto chirografario e, dunque, della sua fattibilità giuridica”* (Corte appello Venezia, sez. I, 14/02/2017, n. 351).



Il diniego opposto da Tribunale di Trapani all'omologazione del concordato approvato dai creditori muove dunque sul piano della fattibilità giuridica della proposta, in relazione al quale pieno si estende il controllo del giudice.

Ciò chiarito e segnalata altresì l'irrilevanza dell'intervenuta approvazione della proposta concordataria da parte della maggioranza dei creditori chirografari e della mancata proposizione di opposizioni, atteso che la verifica delle condizioni di ammissibilità precede logicamente (anche se nel caso in esame non temporalmente) l'espressione della volontà dei creditori, le conclusioni raggiunte dal Tribunale circa l'inammissibilità della proposta per inidoneità ad assicurare il raggiungimento non solo degli obiettivi dichiarati nel piano (soddisfacimento dei creditori chirografari in una percentuale assai prossima al 40%), ma anche, e più in radice, delle condizioni di legge (soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20%) risultano corrette.

Premesso che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il controllo giudiziale di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato non resta escluso dall'attestazione del professionista designato dal debitore a termini dell'art. 161 comma III L. Fall., nella fattispecie in esame è accaduto che la stima del valore dell'immobile aziendale -un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Alcamo esteso mq 9875 ed attrezzato per il transito, la manovra e la sosta dei veicoli, con annessi capannoni.



industriale esteso mq 2.200 e fabbricato adibito ad uffici- condotta dal perito nominato dal debitore, I. ..., sostanzialmente confermata dagli esperti nominati dall'attestatore, ... ca, sia stata rivista dallo stimatore nominato, a termini dell'art. 172 ult. comma L.Fall., su richiesta del commissario giudiziale. Avverso le conclusioni da costui rassegnate, il debitore ha replicato avvelandosi della consulenza di un ulteriore perito, ... Le quattro stime divergono sensibilmente nel valore finale attribuito all'immobile aziendale, valutato dai professionisti secondo criteri differenti (valore di trasformazione per l'impianto enologico e valore sintetico - comparativo per il terreno per ..., il quale perviene ad una stima di € 2.164.000,00; il solo criterio di trasformazione per ... o il quale tuttavia suggerisce una prudenziale, non quantificata, riduzione dei valori indicati da ... i onde tener conto della perdurante stagnazione del mercato; costo di riproduzione deprezzato per i fabbricati ... valore sintetico comparativo per l'area di sedime prescelto da C. ... il quale perviene all'indicazione di valore di € 1.619.000; valore di mercato per capitalizzazione del reddito per € ..., il quale giunge ad una stima di € 2.709.524,76) che si concentrano ora sulla trasformazione dell'immobile da impianto enologico a struttura commerciale, ora sul mantenimento dell'attuale vocazione, ora sulla possibilità di uno sfruttamento indiretto mediante affitto.



Se è vero che i diversi metodi presentano i margini di opinabilità necessariamente immanenti ad ogni valutazione prognostica, è pur vero tuttavia che l'indicazione promanante dall'attestatore si rivela quella maggiormente persuasiva in quanto ancorata a dati di fatto certi, ovvero:

- le scadenti condizioni di manutenzione dell'immobile (fatta eccezione per il fabbricato adibito ad uffici) descritte dagli stessi tecnici incaricati dal debitore e dall'attestatore;
- il mancato utilizzo prolungato dei capannoni industriali e delle attrezzature ivi conservate, fermi dal 2014 (come confermato dal perito di parte debitrice);
- il vano tentativo della società di cedere a terzi l'immobile negli anni 2012-2014 per importi superiori ad € 1.500.000,00;
- la perdurante stagnazione del mercato immobiliare, segnalata dal perito dell'attestatore Salvatore Indelicato, la quale lascia presagire tempi non brevi di dismissione del cespite immobiliare con ulteriore peggioramento delle condizioni di conservazione dei fabbricati e perdita di valori di macchinari ed attrezzature;
- l'assenza di recenti proposte di acquisto, non segnalate da alcuna delle parti, indicative di un interesse verso il cespite.



Adottate, dunque, le indicazioni numeriche espresse dall'esperto nominato su istanza del commissario giudiziale, in quanto corroborate da significativi riscontri oggettivi che lasciano apparire sovradimensionate le altre valutazioni, non resta che concludere che le possibilità di realizzo dell'immobile, presuntivamente stimate in poco più di € 1.600.000,00, resterebbero in massima parte assorbite dal soddisfacimento dei crediti privilegiati -ai quali si è aggiunto l'aggiornamento e dunque l'incremento di talune pretese erariali- senza possibilità di riconoscere ai chirografari il minimo di legge.

Deve dunque confermarsi la valutazione di inammissibilità della proposta sottesa al rigetto del ricorso per l'omologazione del concordato pronunciata dal primo Giudice nel decreto reclamato.

La peculiarità delle questioni trattate e la presenza di perizie di parte favorevoli alla società proponente il fallimento, lascia apparire corretta la compensazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da _____ a avverso il decreto pronunciato da Tribunale di Trapani in data 3 maggio 2017; compensa le spese del giudizio.

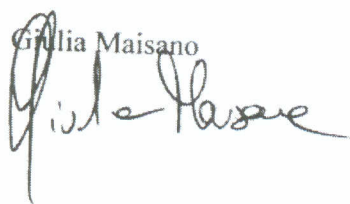


Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terzo Sezione Civile, Corte di Appello in data 12 dicembre 2017.

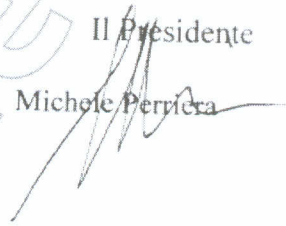
Il Consigliere rel. est.

Giulia Maisano



Il Presidente

Michele Perrica



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
PA. 28.12.2017
IL CANCELLIERE
Dott.ess. Maria Antonia Voca

